

Nel caso di più rimorchi o semirimorchi, agganciabili allo stesso veicolo a motore, originariamente autorizzati, il richiedente deve precisare, nella domanda di sostituzione delle autorizzazioni, quale dei rimorchi o semirimorchi, non computati in corrispondenza di altro veicolo a motore, debba concorrere alla determinazione della portata utile di ciascuno dei complessi di veicoli;

b) per ciascuna delle autorizzazioni originarie relative ai veicoli previsti dal comma primo del paragrafo secondo dell'art. 12, nonché per ciascuna delle autorizzazioni originarie, soggette a vincoli o limiti, relative a tutti gli altri autoveicoli isolati previsti dal comma primo dell'art. 2, viene rilasciata all'impresa una speciale autorizzazione sostitutiva, soggetta agli stessi eventuali vincoli o limiti e per la stessa portata utile dell'autorizzazione originaria.

Qualora l'impresa abbia nella propria disponibilità anche un rimorchio o semirimorchio, munito di autorizzazione originaria soggetta agli stessi vincoli o limiti di uno dei veicoli a motore di cui al comma precedente, e che possa essere trainato da tale veicolo, viene rilasciata all'impresa un'unica speciale autorizzazione sostitutiva relativa all'intero autotreno od autoarticolato, per la portata utile di questo, soggetta agli stessi vincoli o limiti delle autorizzazioni originarie relative ai due veicoli e costituenti il complesso. Si applica anche in tal caso la disposizione di cui al capoverso della precedente lettera a);

c) per ciascuna autorizzazione originaria, relativa ad un trattore stradale in corrispondenza del quale l'impresa autorizzata non sia altresì titolare di analoga autorizzazione per un rimorchio o semirimorchio non computato per altro complesso di veicoli, che sia ad esso agganciabile per costituire autotreno o autoarticolato, viene rilasciata una speciale autorizzazione sostitutiva, contenente l'indicazione del peso massimo rimorchiabile, per un impiego limitato al traino di rimorchi o semirimorchi che effettuino trasporti internazionali e con gli eventuali vincoli o limiti ai quali è sottoposta l'autorizzazione originaria.

L'impresa titolare dell'autorizzazione sostitutiva prevista dal presente punto, qualora entro il 31 dicembre 1980 venga ad avere nella propria disponibilità un rimorchio o semirimorchio, non computato per altro complesso di veicoli, agganciabile al trattore stradale cui si riferisce l'autorizzazione, per costituire con questo un autotreno od autoarticolato, può ottenere a domanda, da presentarsi entro la data predetta, in luogo della suindicata autorizzazione sostitutiva e per la portata utile dell'autotreno od autoarticolato, il rilascio di una autorizzazione ai sensi dell'art. 41, comma secondo della legge, ovvero un incremento del tonnellaggio di portata utile complessiva, se già in possesso della predetta autorizzazione, semprechè in entrambi i casi, l'autorizzazione originaria del trattore non sia soggetta a vincoli o limiti.

Qualora invece l'autorizzazione originaria del trattore sia soggetta a vincoli o limiti, ed il rimorchio o semirimorchio corrisponda per caratteristiche tecniche ai vincoli o limiti stessi, l'impresa titolare dell'autorizzazione sostitutiva può ottenere con le stesse modalità sopraindicate una nuova speciale autorizzazione ai sensi dell'art. 41, comma quarto della legge, soggetta agli stessi vincoli o limiti dell'autorizzazione originaria del trattore;

d) oltre alle autorizzazioni sostitutive previste alle precedenti lettere a) e b), per ciascuno dei veicoli, per i quali risulti annotato sulla carta di circolazione il riconoscimento di una portata potenziale, eccedente la portata riferita al peso massimo complessivo a pieno carico stabilito dall'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, viene rilasciata una speciale autorizzazione supplementare per l'eventuale utilizzazione del veicolo fino ai limiti della portata potenziale suddetta, ferma rimanendo l'osservanza delle disposizioni dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica anzidetto.

Le disposizioni contenute nel paragrafo secondo, comma quinto, e quelle contenute nei paragrafi terzo, quarto, quinto e sesto del precedente art. 12 si applicano anche alle autorizzazioni sostitutive. Ai fini dell'applicazione del comma secondo del paragrafo terzo del richiamato art. 12, le autorizzazioni sostitutive previste dal comma precedente alle lettere a), b), c) e d) si considerano rispettivamente corrispondenti a quelle previste dal paragrafo primo, dai commi primo, secondo e quarto, dal comma terzo e dal comma sesto del paragrafo secondo dell'anzidetto art. 12.

§ 4. — Dopo il 31 ottobre 1977 e fino al rilascio delle autorizzazioni sostitutive, le imprese titolari delle autorizzazioni previste dalla lettera a) del comma primo del paragrafo precedente possono ottenere la temporanea sostituzione di queste con altre relative a veicoli di portata non superiore, mentre le imprese titolari delle autorizzazioni previste dalla lettera b) dello stesso comma possono ottenere la temporanea sostituzione di queste con altre di identico contenuto relative a veicoli aventi le stesse caratteristiche tecniche di quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione originaria.

Tutte le autorizzazioni sostitutive avranno la durata di nove anni decorrenti dal 31 ottobre 1977.

Il termine per il rilascio delle autorizzazioni sostitutive è stabilito al 31 dicembre 1980.

Dopo la data stabilita dal precedente comma cessano di avere efficacia le autorizzazioni rilasciate anteriormente al 31 ottobre 1977, le quali nel periodo compreso tra il 31 ottobre 1977 e il 31 dicembre 1980, sono valide soltanto se accompagnate dall'originale o da una fotocopia autenticata dell'attestazione, rilasciata ai sensi del comma secondo del primo paragrafo, relativa all'avvenuta presentazione della domanda di iscrizione all'albo, ai sensi dell'art. 61 della legge.

Indipendentemente da quanto disposto dai precedenti commi del presente paragrafo, le imprese iscritte all'albo possono concorrere all'assegnazione di nuove autorizzazioni ai sensi degli ultimi due commi dell'art. 41 della legge, indicando a tale scopo nelle relative domande gli estremi dell'eventuale domanda presentata per la sostituzione di autorizzazioni loro rilasciate anteriormente al 31 ottobre 1977, ai fini del necessario collegamento per la determinazione della portata complessiva da assegnarsi alle imprese stesse.

Le imprese iscritte all'albo potranno altresì ottenere le autorizzazioni speciali per singoli veicoli, previste dal presente regolamento o da decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 41, comma quarto della legge, secondo le modalità in questi stabilite.

Il Ministro per i trasporti

RUFFINI

ALLEGATO 1

DOCUMENTO DI TRASPORTO DI COSE

IN CONTO PROPRIO N.

A) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in conto proprio
 con sede in
 iscritto nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto proprio istituito presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di
 al numero titolare della
 licenza n. per una portata utile globale
 di esercente l'attività di

Dichiara

che nel trasporto accompagnato dal presente documento sono caricate esclusivamente (1) le seguenti cose che rientrano fra quelle previste nella licenza sopra indicata

Le cose stesse caricate a
 (indicare località)

sul veicolo
 (indicare targa, categoria, fabbrica e tipo)

avente la portata utile di quintali

destinate a
 (indicare destinatario)

con scarico a
 (indicare località)

sono (2):

- di sua proprietà
- da esso prodotte e vendute
- prese in comodato
- prese in locazione
- da esso elaborate, trasformate, riparate o simili

tenute in deposito in relazione al contratto di
deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare
o a vendere

(eventuale indicazione prevista dalla nota (1))

Data e ora della partenza

*Firma leggibile del titolare
o del legale rappresentante*

B) Il sottoscritto conducente
dichiara che le cose trasportate elencate nella dichiarazione di
cui sopra sono state da lui prese in consegna.

Firma

(1) Nel caso che nel trasporto siano comprese anche cose costituenti
trasporti occasionali, occorre che il trasporto stesso sia accompagnato
altresì dal documento relativo a tali cose (all. 2) del quale va fatta men-
zione sul presente modulo nell'apposito rigo mediante l'annotazione « vedi
anche unito documento di trasporto occasionale n. ».

(2) Barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorre.

ALLEGATO 2

DOCUMENTO DI TRASPORTO OCCASIONALE DI COSE IN CONTO PROPRIO N.

A) Il sottoscritto autotrasportatore di cose in conto pro-
prio
con sede in
iscritto nell'elenco degli autotrasportatori di cose in conto pro-
prio istituito presso l'ufficio provinciale M.C.T.C. di
. al numero titolare della licenza
n. per una portata utile globale di
eserccente l'attività di

Dichiara

che nel trasporto accompagnato dal presente documento sono
caricate le seguenti cose che non rientrano fra quelle previste
nella licenza e che costituiscono trasporto occasionale ai sensi
dell'art. 10, comma terzo delle norme di esecuzione relative al
titolo II della legge 6 giugno 1974, n. 298 .

Le cose stesse caricate a (indicare località)
sul veicolo
(indicare targa, categoria, fabbrica e tipo)
avente la portata utile di quintali
destinate a
(indicare destinatario)
con scarico a
(indicare località)

sono:
di sua proprietà
prese in comodato
prese in locazione

Data e ora della partenza

Il presente trasporto occasionale è determinato dalle se-
guenti esigenze di carattere straordinario e non continuativo

*Firma leggibile del titolare
o del legale rappresentante*

B) Il sottoscritto conducente
dichiara che le cose trasportate elencate nella dichiarazione di
cui sopra sono state da lui prese in consegna.

Firma

N.B. — Barrare la casella relativa all'ipotesi che ricorra.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 18 settembre 1977.

Nomina di un componente la commissione intermi-
nisteriale prevista dall'art. 10, n. 4, dell'accordo tra la
Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania
per la regolamentazione delle posizioni previdenziali degli
altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1977, regi-
strato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1977, registro
n. 6 Presidenza, foglio n. 382, con il quale è stata isti-
tuita la commissione interministeriale prevista dal-
l'art. 10, n. 4, dell'accordo tra la Repubblica italiana
e la Repubblica federale di Germania per la regola-
mentazione delle posizioni previdenziali degli altoate-
sini ex optanti per la cittadinanza tedesca;

Vista la lettera n. 5795 E. 21/a/7 in data 29 lu-
glio 1977, con la quale il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale segnala, a far parte della commis-
sione predetta, il dott. Pietro Candela, capo dell'ispet-
torato provinciale del lavoro di Bolzano, in considera-
zione della di lui specifica conoscenza dei problemi
connessi ai lavori della commissione stessa, acquisita
anche per aver preso parte alle trattative che hanno
portato alla definizione del menzionato accordo;

Ritenuto opportuno che, per tali motivi, il dott. Can-
dela venga chiamato a far parte della suindicata com-
missione;

Decreta:

Il dott. Pietro Candela, primo dirigente, capo del-
l'ispettorato provinciale del lavoro di Bolzano, è nomi-
nato componente della commissione in epigrafe indi-
cata.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei
conti per la registrazione.

Roma, addì 18 settembre 1977

Il Presidente: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1977
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 145

(11391)

DECRETO MINISTERIALE 8 settembre 1977.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario
di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti
dalla S.p.a. Nevano, in Pozzuoli.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONO-
MICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115,
concernente l'intervento straordinario della Cassa per
l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 13 aprile 1976 di
dichiarazione della sussistenza della condizione di